



Condizioni complementari (CC)

Assicurazione interruzione d'esercizio, edizione novembre 2018

Generali Assicurazioni Generali SA, 1260 Nyon

INDICE

A. ESTENSIONE DELL'ASSICURAZIONE		Pagina
1.	Qual è l'oggetto dell'assicurazione?	2
2.	Quali sono i rischi e i danni assicurati?	2
3.	Qual è la durata della garanzia?	3
4.	Quali sono le disposizioni particolari?	3
B. SINISTRO		Pagina
5.	Cosa fare in caso di sinistro?	3
6.	Com'è determinato l'indennizzo?	3
7.	Quando è ridotto l'indennizzo?	4

Generali

Assicurazioni Generali SA

Avenue Perdttemps 23
1260 Nyon 1 – Svizzera

T +41 58 471 01 01
E-mail: nonlife.ch@generali.com
generali.ch

A. ESTENSIONE DELL'ASSICURAZIONE

1. Qual è l'oggetto dell'assicurazione?

Secondo quanto è stato convenuto nella polizza, l'assicurazione si estende a:

1.1. Cifra d'affari

- a) Per le aziende commerciali: il ricavo, IVA esclusa, risultante dalla vendita delle merci di cui viene fatto commercio.
- b) Per le aziende di produzione: il ricavo, IVA esclusa, risultante dalla vendita degli oggetti prodotti.
- c) Per le aziende di forniture di servizi: il ricavo, IVA esclusa, risultante dai servizi forniti.

1.2. Utile lordo d'assicurazione

- a) L'utile lordo d'assicurazione corrisponde alla cifra d'affari, deduzione fatta delle spese variabili.

Alla cifra d'affari si sommano gli aumenti di stock dei prodotti semilavorati e finiti (propria produzione) e se ne detraggono le diminuzioni. Gli stock iniziali e finali sono da valutare secondo i medesimi criteri e prima di dedurre le riserve latenti.

Sono considerate spese variabili le spese per merci (materie prime e ausiliarie, materiali d'esercizio, prodotti semilavorati acquistati, merci commerciali) e le spese energetiche, nonché le spese per prestazione fornite da terzi che dipendono dalla produzione o dalla cifra d'affari.

- b) L'assicurazione si estende pure alle spese variabili nella misura in cui tali spese non possono essere ridotte nella stessa proporzione della cifra d'affari secondo la cifra 1.2, lett. a).

Inoltre sono assicurate:

1.3. Le spese supplementari, cioè le spese necessarie, per la durata della garanzia, al fine di mantenere l'esercizio ad un livello probabile. Le eventuali riduzioni di spese saranno detratte dall'indennizzo. Sono considerate tali:

- a) le spese fatte per ridurre il danno, cioè le spese che l'avente diritto ha affrontato a causa delle misure prese in virtù del suo obbligo di ridurre il danno.
- b) le spese speciali imputabili all'evento pregiudizievole se non hanno l'effetto di ridurre il danno durante o dopo la durata della garanzia. Sono anche considerate tali le penali convenzionali conseguenti all'esecuzione tardiva di ordini o all'impossibilità di fare fronte agli impegni in seguito all'interruzione parziale o totale dell'esercizio, purché tali penali siano state incluse nel contratto principale. Tale copertura è limitata a 20% della somma d'assicurazione.

Le spese dovute all'intervento dei pompieri, della polizza o di altri organismi che per legge sono tenuti a prestare soccorso non sono tuttavia assicurate.

1.4. Le perdite su debitori, cioè le perdite di introiti che risultano nel luogo d'assicurazione, dovute al fatto che le copie di fatture o giustificativi necessarie per la fatturazione sono state distrutte o rese inutilizzabili in occasione di un sinistro. Il danno corrisponde alla differenza esistente tra gli introiti effettivamente realizzati e quelli che si sarebbero realizzati se il sinistro non avesse avuto luogo, limitati agli ultimi 6 mesi precedenti il sinistro.

1.5. L'aumento della cifra d'affari rispettivamente dell'utile lordo durante il contratto (assicurazione preventiva) fino al 10% del fatturato dichiarato nella polizza.

1.6. I danni da ripercussione – ossia i danni d'interruzione d'esercizio a seguito di danni materiali – verificatisi in un esercizio terzo ubicato nei paesi membri dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS).

La garanzia della Compagnia decorre dal momento in cui avviene l'evento pregiudizievole nell'esercizio terzo, fatta eccezione per i fornitori di energia ai quali si applica un periodo di attesa di un'ora.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni dovuti a un evento naturale che si verifica fuori dalla Svizzera e dal Principato del Liechtenstein.

2. Quali sono i rischi e i danni assicurati?

2.1. L'assicurazione copre, secondo quanto convenuto nella polizza:

i danni causati dall'interruzione totale o parziale dell'esercizio che il contraente subisce temporaneamente e che è in rapporto di causalità con un danno materiale ai beni mobili o immobili in possesso del contraente.

Il danno deve verificarsi:

- negli stabili indicati nella polizza o sul terreno che ne fa parte.
- fuori dal terreno di esercizio, e colpisce merci, impianti o macchine non installati in possesso del contraente, o veicoli a motore di proprietà del contraente o finanziati tramite un leasing, escluse le cose affidate da terzi al contraente.

Il danno deve essere stato causato da un evento pregiudizievole coperto dall'assicurazione incendio, furto o danni d'acqua in virtù delle Condizioni generali che costituiscono la base del contratto.

I danni in relazione con un evento pregiudizievole previsto dall'art. A2 cifra 1.2 delle Condizioni generali sono assicurati soltanto se la copertura è stata conclusa nell'assicurazione dei beni mobili dell'impresa. La presente riserva non vale per gli oggetti che devono essere assicurati presso un istituto cantonale d'assicurazione.

2.2. Sono assicurati solo mediante convenzione speciale:

- a) i danni di ripercussione, cioè i danni d'interruzione dovuti a un danno materiale conseguente ad un incendio verificatosi in un esercizio di terzi.
- b) i danni d'interruzione conseguenti ad un danno naturale che colpisce le vie d'accesso dell'impresa assicurata, senza danni materiali ai beni mobili ed immobili in possesso del contraente.

2.3. Non sono assicurati:

i danni risultanti:

- a) da lesioni corporali e da circostanze che non hanno nessun nesso di causalità con il danno materiale.
- b) da norme di diritto pubblico, relative per esempio a restrizioni di ricostruzione o d'esercizio.
- c) dall'ampliamento delle installazioni o da innovazioni, effettuati dopo l'evento pregiudizievole.
- d) dalla mancanza di capitale dovuta al danno materiale o all'interruzione d'esercizio.

3. Qual è la durata della garanzia?

La durata della garanzia è convenuta nella polizza. Ha effetto dal momento in cui si verifica l'evento pregiudizievole, sotto riserva di un termine di carenza.

4. Quali sono le disposizioni particolari?

Per l'interruzione d'esercizio incendio, la cifra d'affari, rispettivamente l'utile lordo, è calcolato su un periodo di 12 mesi. Il contraente comunica alla Compagnia, entro un termine di 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio documentato, la cifra d'affari rispettivamente l'utile lordo d'assicurazione realizzato durante il suddetto esercizio, il premio sarà adeguato con effetto retroattivo.

In assenza di tale dichiarazione, il risultato d'esercizio menzionato nella polizza sarà considerato come dichiarato per l'esercizio indicato. Se si rivela inferiore a quello realizzato, l'indennizzo sarà ridotto conformemente alla cifra 7.

B. SINISTRO

5. Cosa fare in caso di sinistro?

Lo stipulante o l'avente diritto devono:

- a) avvisare subito la Compagnia.
- b) provvedere a limitare il danno nel corso della durata della garanzia. La Compagnia si riserva il diritto di esigere, durante tale periodo, l'applicazione di tutte le disposizioni da essa ritenute appropriate e di esaminare le misure prese.
- c) permettere alla Compagnia e ai periti ogni indagine in merito a causa, entità e circostanze del sinistro, nonché alla portata dell'obbligo di risarcimento. A questo scopo devono mettere a disposizione, a richiesta della Compagnia, libri contabili, inventari, bilanci, statistiche, altri documenti relativi all'esercizio dell'anno in corso e ai tre esercizi precedenti, come pure i contratti d'assicurazione contro l'incendio, risp. contro il furto o i danni causati dall'acqua e i conteggi riguardanti l'indennizzo derivante da tali contratti.
- d) comunicare alla Compagnia la ripresa totale o parziale dell'esercizio, se avviene nel corso della durata della garanzia.
- e) redigere, a richiesta della Compagnia, all'inizio e alla fine dell'interruzione dell'esercizio o della durata della garanzia un bilancio intermedio, restando inteso che la Compagnia o il suo perito hanno il diritto di collaborare alla compilazione dell'inventario.

6. Com'è determinato l'indennizzo?

- a) Normalmente, il danno è determinato alla scadenza della durata della garanzia. Di comune accordo, può essere determinato prima.

- b) L'avente diritto deve provare l'entità del danno. L'indennizzo totale è limitato dalla somma d'assicurazione.
- c) Il danno è valutato di comune accordo fra le parti. In mancanza di accordo, il danno è determinato da un perito comune o tramite una procedura peritale. Ogni parte può chiedere l'applicazione della procedura peritale. In questo caso, gli esperti devono calcolare l'ammontare del danno conformemente alle presenti Condizioni complementari.
- d) La Compagnia indennizza:
 - per l'assicurazione sulla cifra d'affari:
 - la differenza esistente fra la cifra d'affari, IVA esclusa, realizzata nel corso della durata della garanzia e quella su cui si poteva contare se non ci fosse stata l'interruzione d'esercizio, dedotta la differenza fra le spese presunte e quelle effettivamente sostenute.

per l'assicurazione sull'utile lordo:

- la differenza esistente fra l'utile lordo d'assicurazione realizzato nel corso della durata della garanzia e quello su cui si poteva contare se non vi fosse stata interruzione d'esercizio, dedotta la differenza fra le spese presunte e quelle effettivamente sostenute. Nella valutazione dell'utile lordo d'assicurazione effettivamente realizzato, si terrà conto delle spese variabili secondo la cifra 1.2 lett. b). Se il danno materiale si verifica in un servizio ausiliario di manutenzione o in un laboratorio di ricerche o di sviluppo, la compagnia risarcisce le spese diventate improduttive. Esse sono calcolate sulla base delle spese fatturate a questo servizio e alle quali non corrisponde nessuna attività, durante l'interruzione, ma al massimo per la durata della garanzia.

- e) Se dopo l'evento pregiudizievole l'esercizio non viene ripreso, la Compagnia rimborsa soltanto le spese che continuano effettivamente ad essere sostenute, nella misura in cui sarebbero state coperte dalla cifra d'affari rispettivamente dall'utile lordo se non ci fosse stata l'interruzione. A tale scopo e nei limiti della garanzia, si prende in considerazione la durata probabile dell'interruzione d'esercizio.
- f) Per il calcolo del danno si terrà conto delle circostanze che avrebbero influenzato la cifra d'affari rispettivamente l'utile lordo nel corso della durata della garanzia anche se l'esercizio non fosse stato interrotto.

7. Quando è ridotto l'indennizzo?

Per quanto riguarda l'interruzione d'esercizio, se la cifra d'affari, IVA esclusa, rispettivamente l'utile lordo dichiarato nel contratto maggiorato dell'assicurazione preventiva sono inferiori a quelli realizzati, il danno sarà risarcito nella proporzione esistente fra la somma dichiarata e la somma realizzata.

Le spese affrontate per ridurre il danno i cui effetti si fanno sentire dopo la fine dell'interruzione o della durata della garanzia saranno ripartite fra l'avente diritto e la Compagnia secondo il profitto delle due parti, se la copertura delle spese speciali è esaurita.